

proposta di legge n. 247

a iniziativa del Consigliere ACACIA SCARPETTI

presentata in data 26 settembre 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”

Signori Consiglieri,
non vi sarà sfuggito il momento così delicato e particolare che il mondo politico e i partiti stanno attraversando.

Crisi economica, spending review, scandali politici e economici, costi della politica, compongono un mosaico eolico che sta di fatto spazzando via la fiducia dei cittadini verso la politica e le istituzioni.

La velocità con cui avvengono scandali e episodi di cattiva gestione di soldi pubblici è tale che non permette ai cittadini il tempo di riflettere, facendo nascere al contempo il solo sentimento del rigetto e completo rifiuto della cosa pubblica.

La politica deve dare un segnale forte e serio. A mio parere il tutto avviene per la regia e l'azione di pochi politici, che con il loro operato, infangano tutto e tutti.

La legge per cui chiedo all'aula la fiducia, si compone di un solo articolo per modificare l'articolo 2 della legge regionale 34/1988 e consiste nel vincolare i fondi destinati ai Gruppi consiliari alla presentazione di un Bilancio preventivo ed uno consuntivo, sottoscritto da tutti i Consiglieri appartenenti al Gruppo.

Il mancato accordo, ovvero la mancata univoca sottoscrizione da parte di tutti i Consiglieri del Gruppo, comporta la perdita della disponibilità economica per l'intera legislatura.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 34/1988)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dai seguenti:

“2. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere un bilancio preventivo ed un rendiconto di estremo dettaglio, rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno, secondo modelli definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed in conformità alle direttive dallo stesso impartite.

2bis. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono sottoscritti da tutti i consiglieri componenti del gruppo e conservati a cura del Presidente del gruppo medesimo. Il rendiconto è, altresì, trasmesso all'Ufficio di presidenza del Consiglio.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di mancata presentazione del rendiconto all'Ufficio di presidenza nel termine di cui al comma 2 o qualora l'Ufficio di presidenza rilevi il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1bis e 1ter, l'erogazione dei contributi al Gruppo è sospesa fino al termine della legislatura.”.